

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

LUCIDI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

i lavoratori a tempo determinato impiegati nella giustizia sono circa 1.836, distribuiti in modo uniforme negli uffici giudiziari dell'Italia del nord, del centro e del sud;

sono lavoratori cosiddetti « ex socialmente utili », provenienti per la maggior parte dalla cassa integrazione, dalla mobilità, dalle liste di collocamento (scelti tra i disoccupati di lungo periodo); a questi se ne aggiungono circa altri 184, impiegati con varie qualifiche nel settore della giustizia minorile;

questi lavoratori presero servizio nel 1996, assegnati inizialmente ai lavori socialmente utili presso le strutture del ministero della giustizia;

da principio i lavoratori in questione vennero utilizzati per 36 ore settimanali, prestando però spesso servizio per un numero di ore complessivo superiore a quello stabilito, a causa delle necessità dei vari uffici, ore che sono state remunerate con la concessione di recuperi compensativi, non essendo questi lavoratori ammessi alla retribuzione del lavoro straordinario;

gli « ex lavoratori socialmente utili » conseguivano, per i primi due anni, una retribuzione finanziata quasi per intero con il sussidio di disoccupazione dell'INPS e, in piccola parte, con un'integrazione del ministero;

dal terzo anno in poi, pur continuando a lavorare 36 ore settimanali, l'integrazione corrisposta dal ministero venne decurtata in misura del 60 per cento, in virtù di una differente successiva interpretazione della legge n. 468 del 1997;

va inoltre tenuto presente che, in qualità di lavoratori socialmente utili, i soggetti in argomento non hanno mai avuto nel corso degli anni diritto al versamento dei contributi, alle ferie pagate, agli straordinari e alla maternità;

in buona sostanza essi sono stati equiparati nel trattamento ricevuto agli altri dipendenti soltanto nei doveri e non nei diritti;

la situazione è stata in parte regolarizzata nel novembre del 2000, sulla scorta della legge n. 242 del 2000, quando è stato con questi lavoratori stipulato un contratto a tempo determinato con scadenza il 30 aprile del 2002;

secondo gli impegni già assunti dal Governo si dovrà inoltre, entro breve, giungere all'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado e degli uffici e servizi della giustizia minorile, nonché all'istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari in base alla legge 27 luglio 1997, n. 276, all'istituzione dei nuovi tribunali metropolitani nonché all'aumento di mille unità del ruolo organico del personale della magistratura in base alla legge 13 febbraio 2001, n. 48;

l'attuazione dei provvedimenti suddetti richiederà senz'altro la previsione di un maggior impegno amministrativo dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari, e, con moltissima probabilità, l'impegno di altro personale nel settore interessato;

dato l'elevato numero di lavoratori a tempo determinato già impiegato nella giustizia è più che logico pensare che, laddove dovesse venire a mancare il loro apporto (apporto che anche in termini qualitativi riguarda un contingente di personale già pratico e esperto) le conseguenze sarebbero di certo pesanti;

è inoltre da tenere presente che l'articolo 12 della legge finanziaria per il 2002 attualmente all'esame delle Camere con-

tiene il divieto per le amministrazioni dello Stato di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato —:

quali iniziative il Ministro intenda adottare per porre rimedio ad una situazione che, oltre a minacciare gravemente i diritti di un buon numero di lavoratori già di fatto utilmente impiegati nella gestione della giustizia nel nostro paese, potrebbe ostacolare una corretta efficienza della struttura organizzativa che si trova alla base del complessivo funzionamento del sistema giudiziario;

se il Ministro non ritenga opportuno approntare, anche in vista dell'eventuale approvazione del citato articolo 12 della legge finanziaria per il 2002, le misure necessarie per giungere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro dei lavoratori a tempo determinato della giustizia, ricorrendo allo strumento, già in altri casi utilizzato, dei corsi-concorso, o, in subordine, quantomeno a prevedere sin da ora il rinnovo del contratto a tempo determinato al 30 aprile 2002, anche in considerazione del fatto che la presenza di tali lavoratori è distribuita omogeneamente su tutto il territorio nazionale e che i loro impieghi sono andati nel tempo a coprire qualifiche e posti vacanti dell'organico dell'amministrazione della giustizia. (5-00410)

Interrogazione a risposta scritta:

GIORDANO, ALFONSO GIANNI e VALPIANA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

lunedì 12 novembre 2001, all'inizio del primo turno di lavoro, dopo il fermo di sabato e domenica, alla Zanussi-Electrolux di Susegana in provincia di Treviso, una esplosione e le successive fiamme hanno investito tre operaie, tre dei manutentori accorsi sul posto e altri due lavoratori, le tre lavoratrici sono in prognosi riservata, una in pericolo di vita con il 90 per cento del corpo coperto da ustioni;

organi di stampa hanno riportato alcune testimonianze dal tenore delle quali si evincerebbe che nonostante gli avvertimenti dei giorni scorsi, e l'allarme scattato nella « linea 6 » pochi minuti prima dell'esplosione e nonostante la richiesta da parte degli operai visto il forte odore di gas presente nei locali di rinviare l'inizio del turno, la direzione avrebbe deciso di interrompere la produzione soltanto parzialmente, segnale questo « tranquillizzante » che induce un operaio ad accendere comunque il cannello del saldatore, in questo modo, nel reparto saturo di isobutano, si sviluppa l'enorme fiammata;

l'isobutano è un gas pericolosissimo altamente esplosivo che viene utilizzato nei motori dei frigoriferi per produrre freddo e che è parte integrante della lavorazione quotidiana; questo gas non si disperde nell'aria e rimane a terra;

proprio per questo motivo l'azienda aveva costruito un impianto con norme di sicurezza molto rigide che consistevano in zone ad alto rischio ed allarmi molto sensibili al suono attraverso le quali bisognava immediatamente evacuare i reparti e le linee;

ove la suesposta ricostruzione dei fatti corrispondesse al vero, si tratterebbe di una grave violazione delle norme di sicurezza da parte dell'azienda che non disponendo un'immediata evacuazione e non fermando completamente l'intera fabbrica per non mettere a rischio i livelli di produttività, avrebbe preferito, ad avviso degli interroganti, nei fatti, mettere a rischio la vita delle lavoratrici e dei lavoratori;

inoltre, è da segnalare che un mese fa un altro gas, acetilene, che serve per saldare in altri punti del processo produttivo, è esploso, questa volta all'esterno dell'azienda e senza conseguenze tra i lavoratori, il motivo ancora non è stato reso noto nonostante abbia provocato danni alle cose —:

se sia al corrente dello stato delle indagini in corso;

se non ritenga di inserire l'azienda, vista la pericolosità del gas isobutano, nell'elenco delle fabbriche a rischio grave e di fare chiarezza sulla reale quantità di gas presente nell'azienda;

se non ritenga sia necessario svolgere una indagine conoscitiva su fabbriche, come la Zanussi, che sono ad alto rischio e dove l'eventuale violazione delle norme di sicurezza può comportare delle conseguenze pari a quelle delle fabbriche che producono ordigni esplosivi e materiale bellico. (4-01376)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

CATANOSO. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, « Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali », gli ingegneri sono stati inquadrati tra i dipendenti del ruolo professionale;

tali professionalità assicurano la tutela della salute della collettività e dei singoli negli ambienti di lavoro e di vita, svolgendo non solo le funzioni relative alla gestione degli aspetti strutturali e impiantistici delle strutture edilizie proprie delle aziende sanitarie o alla gestione degli aspetti tecnici delle apparecchiature utilizzate per le prestazioni sanitarie, ma anche quelle relative a tutto quel complesso di attività che va dalla definizione del rischio lavorativo alla predisposizione delle bonifiche tecniche, dalla verifica di rispondenza alla norma di macchine e attrezzature di lavoro, alla verifica periodica di macchine e impianti;

ai dipartimenti della prevenzione sono state attribuite dalla legge specifiche funzioni di assistenza, tra cui — oltre alla tutela igienico-sanitaria, la profilassi delle malattie infettive e parassitarie, la sanità

pubblica veterinaria — anche la tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro e di vita;

a testimonianza di questa oggettiva omogeneità di attività, negli incarichi dirigenziali dei dipartimenti di prevenzione si possono ritrovare indifferentemente ingegneri, chimici, fisici e biologi;

il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (cosiddetta riforma « Bindi ») ha previsto l'indennità di esclusività solo per gli appartenenti al ruolo sanitario (chimici, fisici, biologi, psicologi e farmacisti) escludendo tutti gli altri dirigenti e, tra questi, gli ingegneri e gli altri profili del ruolo professionale dei dipartimenti di prevenzione;

conseguentemente si è venuta a creare una situazione di palese e ingiustificata discriminazione, per la quale soggetti diversi, per il motivo di appartenere a ruoli distinti ma ormai superati, che ricoprono le medesime funzioni e hanno le medesime responsabilità, vengono a possedere diritti diversi e diversi livelli di retribuzione;

il Ministro della salute — in un incontro che ha avuto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dirigenti medici per discutere e concertare le modalità di rilancio della professione — ha ribadito, tra l'altro, che tra i punti qualificanti l'azione di governo in materia di sanità vi è la modifica dell'esclusività —:

se non ritenga opportuno che il personale del ruolo professionale dei dipartimenti di prevenzione e delle Agenzie per la protezione ambientale sia ricompreso tra gli aventi diritto all'erogazione dell'indennità di esclusività;

se non ritenga opportuno che sia prevista la possibilità di optare per l'intramoenia con tutti gli effetti derivanti dall'impegno esclusivo, anche per gli ingegneri operanti nelle strutture del ser-